



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20090 –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. 18

Registro Generale n. 100

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 28-02-2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA PER IL COMUNE DI VIMODRONE - APPROVAZIONE
PROGETTO

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- In data 31/03/2019 scadrà il contratto attualmente in essere relativo al servizio di pulizie presso le parti comuni delle case comunali stipulato in forma pubblica amministrativa con la società EFO Service, affidato inizialmente a seguito di procedura ad evidenza pubblica aperta sotto soglia comunitaria e successivamente prorogato a seguito di gara deserta;
- Detto servizio è inserito nella programmazione biennale dei beni e servizi 2019-2020 di cui all'articolo 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n 153 del 29/10/2018 così come successivamente modificato con atto deliberativo di Giunta Comunale n 20 del 04/02/2019 ed in corso di recepimento nel dup 2019-2020-2021
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Tenconi, Responsabile del Settore Tecnico già indicato come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione

Dato atto che il Comune deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'acquisizione del servizio di che trattasi;

Rilevato come il Rup ha verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni consip o della centrale regionale di riferimento attive idonee per l'acquisizione del servizio di che trattasi

Verificato come ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 è stato redatto il

progetto di servizio composto dai seguenti documenti, dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal Settore contratti e affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal Rup all'interno degli elaborati progettuali: capitolato tecnico, schema di contratto, quadro economico, quadro economico da cui risulta che:

- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni tutte riconducibili ad un'unica prestazione principale costituita dal servizio di pulizia eseguibile mediante attività a canone e attività extra canone rientrante nel cpv 90911200-8. La durata è prevista in 33 mesi;
- il dimensionamento economico stimato, da porre a base di gara, è di euro 71.080,00 oltre iva. Si è stimato che non sussistono rischi da interferenza che pertanto sono valorizzati pari a 0,00 e che quindi non si necessita della predisposizione del duvri. La durata prevista è di mesi 33, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 54.393,00 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio
- Le attività sono contabilizzate a corpo, mediante corresponsione di un canone mensile posticipato, all'interno del quale sono ricomprese e remunerate tutte le prestazioni
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti funzionali in quanto elemento fondante e qualificante dell'appalto è l'esecuzione integrata delle attività. Una suddivisione in lotti funzionali risulterebbe diseconomica, trattandosi di un appalto che interessa per poche ore giornaliere singole palazzine
- relativamente all'oggetto dell'appalto, così come più compiutamente indicato nel capitolato cui si rinvia, lo stesso è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. del 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". Inoltre si ritiene di prevedere ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato di cui all'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché l'obbligo in capo all'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quello di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, di prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della legge n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.
- Sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, al fine di poter avere offerenti qualificati, stabilendo quale requisito quello della iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "b", di cui all'art. 3 del citato decreto (o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), l'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi di importo complessivo minimo pari ad euro 70.000,00.

- Si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 70 punti) e prezzo (assegnando n. 30 punti) stabilendo gli elementi e sub elementi di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica la formula bilineare secondo quanto indicato nel documento sub A allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato

Ritenuto per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, data l'urgenza di affidare detto appalto, che non consente l'espletamento di una procedura ordinaria, visto l'approssimarsi della scadenza di quello in essere e non creare quindi una soluzione di continuità che pregiudica tale servizio in favore degli utenti. Inoltre la procedura negoziata si reputa maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico, per il quale pare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui all'articolo 60 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento. La scelta risulta anche appropriata se si considera che l'articolo 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'articolo 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto concerne l'individuazione degli operatori da invitare, si ritiene di procedere ad effettuare una indagine di mercato con pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, nonché sulla piattaforma Sintel, prevedendo che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore alle 5 unità, si procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico secondo le modalità previste nell'avviso sopra citato. Si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 06 luglio 2012 nonché dalla legge n. 208/2015

Visto:

- l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti [...]»*;
- l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente*

articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»
- l'atto deliberativo di Giunta Comunale n 99 del 07/06/2017 con cui sono state approvate le indicazioni generali per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e che con riferimento alle procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per quanto qui di interesse, prevede che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, la procedura negoziata debba svolgersi previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici ;
- Visto l'art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 che, relativamente ai Comuni, prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
- Rilevato come, in linea con quanto sopra, si ritiene di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre

nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;

- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 nonché l'articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prevedono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto, si rileva che:

- il fine del contratto è quello di poter acquisire il servizio di pulizie presso le parti comuni degli immobili di proprietà comunale, nonché altri spazi pubblici quali servizi igienici parco Quasimodo e ascensore complesso Martesana ;
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nel capitolato e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, vi potrà essere la necessità, data l'urgenza sopra indicata e l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti, di procedere ad una consegna anticipata dell'appalto di detti lavori, nelle more della stipula del contratto, ed in tal caso si richiederà in sede di consegna dell'appalto all'appaltatore di produrre la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, e in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e procederà con l'incameramento della cauzione definitiva; in ossequio delle disposizioni della legge 136/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge;
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la scrittura privata in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposta dal settore contratti, appalti e affari legali integrata dall'offerta prodotta in sede di gara ;

- la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia procedura negoziata ex articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi e sub elementi di valutazioni contenuti nel documento allegato sub E prevedendo quale formula per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica la formula bilineare, così come indicato nel citato documento, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte almeno 15 giorni . Si è inoltre previsto che gli operatori inseriscano un allegato denominato "Dettaglio Prezzi Unitari" il cui valore complessivo dovrà coincidere con l'importo derivante dall'applicazione del ribasso all'importo posto a base di gara. In caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema sulla piattaforma Sintel e il ribasso contenuto nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, prevale il ribasso indicato a sistema. L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato a sistema. Il Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi delle "liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale indicato a sistema, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Dato atto che il Quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettati allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto come occorra procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 71.062,34= da imputare al cap. 224.000.21 "spese varie per le case comunali" – - SIOPE 1314.e così suddiviso:

- Euro 19.262,34= anno 2019
- Euro 25.900,00= anno 2020
- Euro 25.900,00= anno 2021

rinviano ad un successivo atto la sistemazione della parte contabile relativamente all'eventuale aumento del quinto come previsto negli atti che qui si intendono approvare

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come cuc;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come cuc

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n° 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.LGS. N. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "*Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e allegati*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 21/12/2018 di assegnazione delle dotazioni di competenza per triennio 2019/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

In esecuzione del Decreto Sindacale n° 12 del 24/04/2018 con il quale è stato attribuito Arch. Carlo Tenconi l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1. **di procedere** con l'approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati, facenti parte del progetto composto da:
 - Allegato 1 – avviso di indagine di mercato
 - Allegato A – capitolato speciale prestazione
 - Allegato B - bozza contratto
 - Allegato C – relazione tecnica illustrativa

- Allegato E - quadro economico
- Allegato F – Stima economica
- Allegato G – Elementi di valutazione

allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto nonché del documento contenente le modalità tecniche di aggiudicazione, anch'esso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto del servizio di gestione del verde comunale a basso impatto ambientale secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1, da attuare mediante procedura negoziata ex articolo 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con invito a numero dieci operatori individuati dall'elenco fornitori telematico gestito da Arca Lombardia s.p.a a seguito di apposito sorteggio., secondo quanto previsto dal verbale allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che con il presente atto si intende approvare e che per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte.
- 2) **di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compresa la fase di pubblicazione degli atti e l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
- 3) **di assumere** l'impegno amministrativo di spesa di euro 71.062,34= da imputare al cap. 224.000.21 "spese varie per le case comunali" – - SIOPE 1314.e così suddiviso:
 - Euro 19.262,34= anno 2019
 - Euro 25.900,00= anno 2020
 - Euro 25.900,00= anno 2021
- 4) **di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Finanziario i per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
TENCONI CARLO